



Allegato A

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELL'ALLOGGIO DESTINATO AL
PROGETTO *UNITÀ DI CRISI*

ART. 1
OGGETTO

Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di utilizzo dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) cod. alloggio 3800500580301 sito in Località Pontelangorino 82 Codigoro (FE), al fine di destinarlo al progetto *Unità di crisi*, sottratto al regime ordinario delle assegnazioni da graduatoria con atto del Comune di Codigoro _____, su proposta di ACER Ferrara, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 24/2001.

L'alloggio è destinato al progetto *Unità di crisi*, con l'obiettivo di fronteggiare situazioni di grave emergenza abitativa non immediatamente gestibili attraverso l'assegnazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Regolamento comunale di assegnazione. Si fa riferimento a eventi imprevisti ed imponderabili tali da pregiudicare l'agibilità dell'alloggio di residenza del nucleo familiare interessato quali ad es. crolli strutturali, incendi, allagamenti, esplosioni, calamità naturali.

La misura mira a ridurre i tempi di intervento e i costi legati alla ricerca di una sistemazione provvisoria, secondo principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 2
STATO DELL'ALLOGGIO

L'alloggio destinato ad *Unità di crisi* è stato mantenuto da ACER FERRARA secondo standard che garantiscono sicurezza, decoro e salubrità. L'immobile è completamente arredato e accessoriato per consentire una pronta ospitalità. Le utenze domestiche risultano attive e intestate ad ACER

FERRARA, che ne cura il pagamento e la rendicontazione al Comune. Sia ACER FERRARA sia il Comune detengono una copia delle chiavi dell'alloggio.

ART. 3

DESTINATARI

L'alloggio è destinato a nuclei familiari, aventi residenza anagrafica nel territorio comunale ed occupanti a titolo legittimo, quale, ad es., contratto di locazione, comodato d'uso, proprietà, assegnazione in godimento, un immobile, sito sul territorio comunale, interessato ad eventi di cui all'articolo 1, e che presentano la necessità di una sistemazione alloggiativa immediata, per la quale non sia possibile intervenire tempestivamente con altri strumenti di assegnazione.

ART. 4

CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO

Il nucleo assegnatario in emergenza si impegna a condurre l'alloggio e i beni in esso contenuti con cura e diligenza, esonerando il Comune e l'ente gestore da ogni responsabilità per danni a cose o persone, derivanti da comportamenti dolosi o colposi del nucleo o di terzi ammessi nell'alloggio stesso.

All'atto della consegna delle chiavi, il nucleo dovrà sottoscrivere:

- *Verbale di consegna e consistenza dell'alloggio;*
- *Accordo di ospitalità (Allegato 1).*

ART. 5

DURATA DELL'OSPITALITÀ

Il nucleo interessato deve comunicare al Comune la necessità di ospitalità entro tre giorni dall'evento che ha causato l'emergenza abitativa; nell'eventualità di ricovero ospedaliero, la richiesta dovrà essere presentata entro tre giorni dalla dimissione. L'ospitalità decorre dalla data di consegna delle chiavi e immissione in possesso dell'alloggio, con la contestuale sottoscrizione di apposito verbale.

Durante tale periodo il nucleo promuove tutte le azioni necessarie al ripristino dell'agibilità dell'alloggio di provenienza interessato dall'evento e/o individua soluzioni abitative alternative, anche con il supporto dei servizi presenti sul territorio.

Il nucleo deve prendere possesso dell'alloggio immediatamente e può permanervi per un periodo, necessario a fronteggiare l'emergenza abitativa, massimo di 30 giorni, salvo situazioni eccezionali documentate e motivate. In linea generale, l'ospitalità non è prorogabile oltre il trentesimo giorno, al fine di garantire la necessaria rotazione dell'alloggio e assicurarne la disponibilità per eventuali nuove emergenze abitative.

ART. 6

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

L'immobile è destinato ad un servizio di ricovero temporaneo in emergenza abitativa, e pertanto nel caso in cui, al termine dell'ospitalità autorizzata, il nucleo non rilasci spontaneamente l'alloggio *Unità di Crisi*, il Comune, per il tramite di ACER, procederà all'attivazione delle azioni necessarie per il recupero della disponibilità dell'immobile. In tal caso, il nucleo potrà essere tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati e al rimborso delle spese sostenute per l'occupazione non autorizzata.

ART. 7

RICONSEGNA CHIAVI

Al termine del periodo di ospitalità, oppure anche anticipatamente rispetto al periodo concordato qualora il nucleo intenda liberare l'alloggio volontariamente, la riconsegna delle chiavi dovrà avvenire in contraddittorio, direttamente presso l'immobile, previo accordo con ACER, al fine di verificare lo stato dell'alloggio e delle dotazioni, di contestare eventuali danni o ingombri e verificare la situazione generale degli impianti, nonché di prevenire eventuali dimenticanze (luci accese, finestre aperte, etc). In tale occasione sarà sottoscritto il *Verbale di riconsegna chiavi*, come previsto dall'*Accordo di ospitalità*.

ART. 8

ADDEBITI SUCCESSIVI ALL'OSPITALITÀ

Al termine del periodo di ospitalità, ACER provvederà a quantificare gli eventuali danni riscontrati durante il sopralluogo, come previsto dall'art. 7, e i consumi delle utenze, calcolati sulla base delle letture effettuate all'ingresso e all'uscita del nucleo ospitato. Tali costi saranno addebitati al nucleo beneficiario. Durante il periodo di ospitalità non è previsto alcun canone di locazione: l'accoglienza nell'alloggio *Unità di crisi* è garantita dal Comune senza alcun onere locativo per il nucleo. Resta a

carico del nucleo il pagamento delle spese personali, comprese le utenze, e degli eventuali danni accertati al termine del soggiorno.